

COMUNE DI POSITANO Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 29.04.2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15.35 nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 5546 in data 26.04.2021, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto delle vigenti misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A	
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente	
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Presente	
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente	
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente	
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente	
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente	
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente			

- Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri

- Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri

Presenti: n. 13 (tredici)

- Assenti: 0 (zero)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco dott. Giuseppe Guida, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (allegato A) alla presente;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2020 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2020", con la quale si è deliberato di non apportare modifiche, per l'anno 2020, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

RITENUTO opportuno non apportare, anche per l'anno 2021, modifiche alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento Comunale sopra citato;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, ali effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

VISTO, infine, l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175, con il quale si prevede che: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica";

DATO ATTO che:

• l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei

servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

• l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 30, comma 4 del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 che ha ulteriormente differito al 30.04.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

UDITA la discussione che qui si riporta:

Il Sindaco passa la parola all'Assessore De Lucia con delega al bilancio, il quale provvede ad illustrare la proposta, precisando che l'aliquota è stata confermata nella misura dello 0,5%, così come avviene ormai da parecchi anni, a differenza di altri Enti, anche di considerevoli dimensioni, che invece hanno fatto una scelta diversa; il Consigliere Vito Mascolo dichiara che la Minoranza voterà contro e osserva che in un momento come questo sono state mantenute le aliquote ma questo è un anno particolare e, dopo animata discussione in ordine alla necessità che venga rispettato l'ordine degli interventi, afferma che bisogna tutelare i cittadini e, in considerazione del bilancio florido del Comune, si doveva ridurre l'aliquota così come auella dell'Imu, mentre è stata confermata come per il 2020 che a sua volta era la conferma del 2019 e afferma che l'Amministrazione non ha tenuto in considerazione la situazione venutasi a creare in seguito all'emergenza conseguente all'epidemia da Covid; continua ricordando come il 30 settembre dell'anno scorso in sede di approvazione dello stesso regolamento per l'anno 2020, alla proposta della Minoranza di abbassare la pressione fiscale, il Sindaco rispose che era intenzione dell'Amministrazione ridurre la pressione fiscale ma ora occorre prendere atto che tale obiettivo non è stato conseguito; il Sindaco riferisce che in tutti questi anni, durante i quali ha svolto per dieci anni le funzioni di assessore al bilancio, la pressione fiscale non è mai aumentata e ricorda come la Tasi non sia mai stata addirittura applicata; continua evidenziando come l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è rimasta allo 0,5% e non è mai stata aumentata, e il cui gettito, pari a circa 230.000 euro, è stato utilizzato dalla passata amministrazione per finanziare interventi in favore della popolazione e del sociale, quali contributo affitti, buoni testo, buoni per solidarietà alimentare e sostegno agli stagionali, e anche quest'anno, ad avvenuta approvazione del bilancio, si utilizzerà per gli stessi fini intervenendo nel sociale perché, afferma, che questa Amministrazione non sta vicino ai cittadini ma di più, e al di là del fatto di far ricorso ai cavilli usati nell'intervento in questa discussione;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente

risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)
Votanti: n. 13 (tredici)
Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

DELIBERA

- 1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2. di non apportare modifiche, per l'anno 2021, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;
- 3. di confermare, pertanto, anche per l'anno 2021, nella misura dello 0,5 per cento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e ss.mm.ii.;
- 4. di dare atto che la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, ha effetto dal primo gennaio 2021;
- 5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici) Assenti: 0 (zero)

Votanti: n. 13 (tredici) Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2020 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2020", con la quale si è deliberato di non apportare modifiche, per l'anno 2020, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

RITENUTO opportuno non apportare, anche per l'anno 2021, modifiche alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento Comunale sopra citato;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

VISTO, infine, l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175, con il quale si prevede che: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica":

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 30, comma 4 del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 che ha ulteriormente differito al 30.04.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;



- 2. di non apportare modifiche, per l'anno 2021, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;
- 3. di confermare, pertanto, anche per l'anno 2021, nella misura dello 0,5 per cento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e ss.mm.ii.;
- 4. di dare atto che la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, ha effetto dal primo gennaio 2021;
- 5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175;

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

ûseppe


lì 26 aprile 2021


Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Cicalese

li 26 aprile 2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web <u>www.comune.positano.sa.it</u> il giorno 13.05.2021 con il numero di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 13 maggio 2021

IL MESSO COMUNALE F.to ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.04.2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 13 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

lì 13 maggio 2021

PONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA